



UNIPOL FONDO PENSIONE APERTO BV

Fondo Pensione Aperto iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 120

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Gestione degli investimenti

Art. 8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 14 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

Art. 16 - Sistema di governo

Art. 17 - Depositario

Art. 18 - Responsabile

Art. 19 - Conflitti di interesse

Art. 20 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 23 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24 - Modifiche del Regolamento

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

Art. 26 - Cessione del Fondo

Art. 27 - Operazioni di fusione

Art. 28 - Rinvio

Allegati:

Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato n.2 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. “Unipol Fondo Pensione Aperto BV” (di seguito definito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “BIM Vita S.p.A.” giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 30 novembre 2000; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società Unipol Assicurazioni S.p.A., di seguito l’“Impresa di Assicurazione” esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 1° luglio 2026.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 120.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Bologna, presso la sede dell’Impresa di Assicurazione.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Impresa di Assicurazione è unipolfpabv0120@pec.unipol.it.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. L'adesione al Fondo è consentita in forma individuale in modalità esplicita.
2. È altresì consentita l'adesione su base collettiva ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo. Ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche in modalità automatica mediante il conferimento tacito del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
3. Possono aderire al fondo su base collettiva anche gli aderenti taciti, ovvero i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà di adesione, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.
4. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:

- Comparto Bond Unipol;
- Comparto Equilibrio Unipol: comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento del TFR degli aderenti taciti che risultano iscritti al Fondo;
- Comparto Bilanciata Globale Unipol;
- Comparto Equity Unipol.

1-bis. Al fine di costruire il *profilo life-cycle* in adeguamento alle Deliberazioni Covip del 23 giugno 2026, è consentito avvalersi di un periodo transitorio che non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2027. Durante tale periodo il Fondo raccoglie le adesioni automatiche allocando i relativi contributi e quote di TFR nei seguenti comparti:

- Bond Unipol;
- Equity Unipol.

I criteri con i quali saranno investiti i flussi contribuiti delle adesioni automatiche sono i medesimi alla base del *profilo life-cycle* che sarà attivato entro il termine del periodo transitorio e sono

descritti nel Supplemento alla Nota Informativa. Tali modalità rappresentano disposizioni di natura transitoria. Una volta disponibile, il *profilo life-cycle* sarà attivato:

- per le adesioni automatiche raccolte anche nel corso del periodo transitorio;
- per le adesioni automatiche raccolte dalla data di attivazione del *profilo life-cycle*;

nonché reso disponibile quale nuova opzione di investimento per tutti gli iscritti.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo alla prima riallocazione successiva all'adesione tacita o automatica.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. L'Impresa di Assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di Assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'Impresa di Assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

a) Comparto Bond Unipol

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in strumenti finanziari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel medio-lungo termine.

Le disponibilità del Comparto possono essere investite in depositi bancari e in tutti gli strumenti finanziari, OICR e strumenti finanziari derivati previsti dalla normativa vigente nel rispetto di quanto sotto riportato.

L'impresa di Assicurazione attua una politica di investimento tendenzialmente orientata verso strumenti finanziari ed OICR di natura obbligazionaria, senza un benchmark di riferimento e senza vincoli predeterminati, consentendo così di modificare l'asset allocation in funzione delle condizioni del mercato (Stile di gestione c.d. 'flessibile').

Gli strumenti finanziari e gli OICR di natura azionaria non possono superare il 10% del valore del portafoglio.

Ai fini di copertura del valore del portafoglio potranno essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di tasso e/o del rischio azionario.

Gli strumenti finanziari selezionati potranno essere denominati in Euro o in altre valute.

Nel caso di investimenti denominati in valute diverse dall'Euro, sempre ai fini di copertura del valore del portafoglio possono essere altresì utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

b) Comparto Equilibrio Unipol

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in strumenti finanziari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel medio-lungo termine.

Le disponibilità del Comparto possono essere investite in depositi bancari e in tutti gli strumenti finanziari, OICR e strumenti finanziari derivati previsti dalla normativa vigente nel rispetto di quanto sotto riportato.

L'Impresa di Assicurazione attua una politica di investimento tendenzialmente orientata ad una composizione di portafoglio ampiamente diversificata, con la possibilità di investire in tutti gli strumenti finanziari ed OICR previsti dalla normativa vigente, senza un benchmark di riferimento e senza vincoli predeterminati, consentendo così di modificare l'asset allocation in funzione delle condizioni del mercato (Stile di gestione c.d. 'flessibile').

Gli strumenti finanziari e gli OICR di natura azionaria non possono superare il 50% del valore del portafoglio.

Ai fini di copertura del valore del portafoglio potranno essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di tasso e/o del rischio azionario.

Gli strumenti finanziari selezionati potranno essere denominati in Euro o in altre valute.

Nel caso di investimenti denominati in valute diverse dall'Euro, sempre ai fini di copertura del valore del portafoglio possono essere altresì utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Nel rispetto della politica di investimento e tenendo conto delle garanzie proposte, con questo comparto l'Impresa di Assicurazione si prefigge di realizzare rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al presente Comparto attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'Impresa di Assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per decesso;
- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'Impresa di Assicurazione.

c) Comparto Bilanciata Globale Unipol

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in strumenti finanziari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel medio-lungo termine,

attraverso il potenziale di rivalutazione delle attività reali.

Le disponibilità del Comparto possono essere investite in depositi bancari e in tutti gli strumenti finanziari, OICR e strumenti finanziari derivati previsti dalla normativa vigente nel rispetto di quanto sotto riportato.

La politica di investimento del Comparto tende a una composizione di portafoglio diversificata e bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. Gli strumenti finanziari e gli OICR di natura azionaria non possono superare il 60% del valore del portafoglio.

Ai fini di copertura del valore del portafoglio potranno essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di tasso e/o del rischio azionario.

Gli strumenti finanziari selezionati potranno essere denominati in Euro o in altre valute.

Nel caso di investimenti denominati in valute diverse dall'Euro, sempre ai fini di copertura del valore del portafoglio possono essere altresì utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

d) Comparto Equity Unipol

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in strumenti finanziari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel lungo termine, attraverso il potenziale di rivalutazione delle attività reali.

Le disponibilità del Comparto possono essere investite in depositi bancari e in tutti gli strumenti finanziari, OICR e strumenti finanziari derivati previsti dalla normativa vigente nel rispetto di quanto sotto riportato.

La gestione finanziaria del comparto è principalmente orientata all'investimento in strumenti di natura azionaria. Il portafoglio può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari e OICR di natura azionaria.

Ai fini di copertura del valore del portafoglio potranno essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di tasso e/o azionario.

Gli strumenti finanziari selezionati potranno essere denominati in Euro o in altre valute.

Nel caso di investimenti denominati in valute diverse dall'Euro, sempre ai fini di copertura del valore del portafoglio possono essere altresì utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. Le modalità allocative dei flussi contributi delle adesioni automatiche utilizzate nel periodo transitorio sono descritte nel Supplemento alla Nota Informativa e rappresentano disposizioni di natura transitoria.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** non sono previste;

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** non sono previste;

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente** e che incidono sul comparto:

b.2.1) Comparto Bond Unipol: una commissione di gestione pari a 1,00% del

patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;

b.2.2) Comparto Equilibrio Unipol: una commissione di gestione pari a 1,40% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;

b.2.3) Comparto Bilanciata Globale Unipol: una commissione di gestione pari a 1,50% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;

b.2.4) Comparto Equity Unipol: una commissione di gestione pari a 1,80% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione dell'Impresa di Assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'Impresa di Assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 50,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2;

d-bis) **spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia**;

d-bis.1) indirettamente a carica dell'aderente e che incidono sul comparto:

i) Comparto Bond Unipol: una commissione di gestione pari a 1,00% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;

ii) Comparto Equilibrio Unipol: una commissione di gestione pari a 1,40% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;

iii) Comparto Bilanciata Globale Unipol: una commissione di gestione pari a 1,50% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;

iv) Comparto Equity Unipol: una commissione di gestione pari a 1,80% del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza trimestrale;

d-bis.2) in cifra fissa.

e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 3,00 euro per ogni rata di rendita erogata.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva

e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico dell'Impresa di Assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti, in caso di adesione esplicita, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In caso di adesione automatica, sono devoluti il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e la contribuzione del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aderente può conferire il TFR anche in misura parziale ove previsto dagli accordi collettivi.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. L'Impresa di Assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'Impresa di Assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4

o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sottoforma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:

a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;

b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi cinque anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;

c) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi dieci anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie;
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

6. L'impresa di assicurazione provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.

6-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa di assicurazione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa di assicurazione acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa di assicurazione procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere

revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett.a) e b) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.

10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a) e b).

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

12. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

1. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

2. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge

8 agosto 1995, n. 335, l'Impresa di Assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

5. L'Impresa di Assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di Assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'Impresa di Assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di Assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Impresa di Assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'Impresa di Assicurazione.
4. L'Impresa di Assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di Assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di Assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di Assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'Impresa di Assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. L'Impresa di Assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'Impresa di Assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - l'Impresa di Assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.

3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'Impresa di Assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. L'Impresa di Assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'Impresa di Assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito *web* dell'Impresa di Assicurazione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'Impresa di Assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 25.
5. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione con le modalità allocative utilizzate nel periodo transitorio descritte nel Supplemento alla Nota Informativa e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'Impresa di Assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'Impresa di Assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. In caso di adesione mediante sito *web*, l'Impresa di Assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio del diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'Impresa di Assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto ad effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'Impresa di Assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa di Assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della

clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'Impresa di Assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* dell'Impresa di Assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'Impresa di Assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. L'Impresa di Assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 - Comunicazioni e reclami

1. L'Impresa di Assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'Impresa di Assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 25.

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. L'Impresa di Assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'Impresa di Assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 - Cessione del Fondo

1. Qualora l'Impresa di Assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'Impresa di Assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 27 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima Impresa di Assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'Impresa di Assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'Impresa di Assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'Impresa di Assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'Impresa di Assicurazione.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'Impresa di Assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'Impresa di Assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'Impresa di Assicurazione.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'Impresa di Assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'Impresa di Assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. L'Impresa di Assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'Impresa di Assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'Impresa di Assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a)vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b)vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di Assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di Assicurazione e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c)vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'Impresa di Assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di Assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di Assicurazione;
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di Assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso l'Impresa di Assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-*bis* e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO N.2**CONDIZIONI E MODALITÀ
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE****1) Prestazioni in rendita**

La posizione individuale maturata dall'aderente al Fondo, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, costituisce la somma da convertire e viene utilizzata dall'Impresa di Assicurazione quale premio unico per garantire la prestazione pensionistica complementare nella forma di rendita scelta dall'aderente fra le tipologie proposte dall'Impresa di Assicurazione.

Il Fondo si impegna a versare il premio unico all'Impresa di Assicurazione mediante bonifico bancario con valuta entro 15 giorni dalla data della richiesta effettuata dall'aderente. La relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio, nonché di entrata in vigore delle garanzie assicurative (data di conversione in rendita), coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta all'Impresa di Assicurazione o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.

L'importo annuo della rendita vitalizia sarà determinato impiegando il premio unico stesso nell'apposita tariffa, depositata presso la sede del Fondo, in vigore all'epoca della conversione della posizione individuale, in base all'anno di nascita, all'età raggiunta dall'aderente e, qualora l'aderente sia un lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva, al sesso.

A fronte del premio unico versato, l'Impresa di Assicurazione garantisce, a scelta dell'aderente, una delle seguenti tipologie di rendite:

Forma A

corresponsione all'aderente di una rendita immediata, dovuta finché egli sia in vita;

Forma B

corresponsione di una rendita immediata certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia: essa è dovuta all'aderente finché egli sia in vita, con la garanzia che, in caso di suo decesso prima di aver percepito cinque annualità, le rate di rendita mancanti al completamento delle suddette cinque annualità vengano corrisposte alla/e persona/e da lui designata/e;

Forma C

corresponsione di una rendita immediata certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia: essa è dovuta all'aderente finché egli sia in vita, con la garanzia che, in caso di suo decesso prima di aver percepito dieci annualità, le rate di rendita mancanti al completamento delle suddette dieci annualità vengano corrisposte alla/e persona/e da lui designata/e;

Forma D

corresponsione all'aderente di una rendita immediata, dovuta finché egli sia in vita, e successivamente reversibile, in misura totale o per la quota scelta dall'aderente stesso, a favore della/e persona/e da lui preventivamente designata/e.

L'importo annuo della rendita vitalizia sarà determinato impiegando il premio unico stesso nell'apposita tariffa, depositata presso la sede del Fondo, in vigore all'epoca della conversione della posizione individuale, in base all'anno di nascita, all'età raggiunta dall'aderente e, qualora l'aderente sia un lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva, al sesso.

Nelle tabelle più avanti riportate sono indicati i valori iniziali della rendita annua assicurata con le Forme A, B e C, per ogni Euro 1.000,00 di premio unico.

In particolare,

- nell'Annesso n° 2.1 sono contenute le tabelle da adottare qualora la conversione in rendita derivi da adesioni al Fondo avvenute su base individuale e da adesioni su base collettiva diverse da quelle di lavoratori dipendenti;
- nell'Annesso n° 2.2 sono contenute le tabelle da adottare qualora la conversione in rendita derivi da adesioni al Fondo su base collettiva di lavoratori dipendenti.

Il valore iniziale della corrispondente rendita annua assicurata con la Forma D verrà determinato, caso per caso, in funzione dell'età e del sesso della/e persona/e designata/e - qualora l'aderente sia un lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva -, nonché dell'aliquota di reversibilità pattuita, applicando i coefficienti e le modalità di calcolo depositate presso la sede del Fondo.

La rendita annua non è riscattabile; essa viene corrisposta con le modalità e nei termini fissati al successivo punto 2 e si rivaluta come previsto al successivo punto 3.

2) Modalità di corresponsione della rendita

La rendita viene corrisposta in via posticipata, nella rateazione prescelta dall'aderente tra quelle proposte dall'Impresa di Assicurazione (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

Fatto salvo quanto previsto per le Forme B e C, l'Impresa di Assicurazione, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, corrisponde:

- ciascuna rata di rendita, subordinatamente all'esistenza in vita dell'aderente o della/e persona/e da lui designata/e ad ogni rispettiva scadenza;
- il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'aderente o della/e persona/e da lui designata/e relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo.

Per il pagamento della rendita è necessario fornire all'Impresa di Assicurazione, tramite il Fondo, i documenti indicati nella Tabella A.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o

l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, l'Impresa di Assicurazione richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la rata di rendita dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla relativa data di scadenza, purché a tale data l'Impresa di Assicurazione abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la rata di rendita viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Impresa di Assicurazione della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° co., c.c..

3) **Modalità di rivalutazione della rendita**

Le Forme di rendita di cui al precedente punto 1) fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali l'Impresa di Assicurazione riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità sotto indicate.

A tal fine l'Impresa di Assicurazione utilizza i risultati conseguiti con l'apposita Gestione Separata R.E. Unipol, disciplinata dall'allegato Regolamento.

Rendimento attribuito: L'Impresa di Assicurazione dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di conversione in rendita, il rendimento annuo da attribuire agli aderenti, che è pari al 90% del tasso medio di rendimento della Gestione Separata, fermo restando il trattenimento da parte dell'Impresa di Assicurazione di almeno 3/4 (ovvero 0,75) di punto percentuale di rendimento.

A tal fine, come stabilito dal Regolamento, l'Impresa di Assicurazione determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle prestazioni assicurate con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

Misura di rivalutazione: La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa.

Rivalutazione della rendita annua assicurata: Ad ogni anniversario della data di conversione in rendita, la rendita assicurata da corrispondere nell'anno seguente viene aumentata nella misura di rivalutazione sopra definita.

Il valore rivalutato della rendita annua assicurata viene comunicato annualmente all'assicurato.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Documentazione necessaria per il pagamento di tutte le Forme di rendita: • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'aderente.
Ulteriore documentazione, per le sole Forme B e C, se si verifica il decesso dell'aderente prima del quinto o, rispettivamente, del decimo anniversario: • Certificato di morte dell'aderente. • Copia di un documento di identità in corso di validità della/e persona/e designata/e dall'aderente. • Codice fiscale della/e persona/e designata/e dall'aderente. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali beneficiari, gli eredi legittimi dell'aderente, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'aderente, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dall'Impresa di Assicurazione, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando l'Impresa di Assicurazione da ogni responsabilità al riguardo.
Ulteriore documentazione per la sola Forma D, se il decesso dell'aderente precede quello della/e persona/e da lui designata/e: • Certificato di morte dell'aderente; • Documento valido comprovante l'esistenza in vita della/e persona/e designata/e dall'aderente.
Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, l'Impresa di Assicurazione richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "R.E. UNIPOL"**Art. 1**

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome "R.E. Unipol" (di seguito la "Gestione separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38 e successive modifiche.

Il regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi ("FIA"), Hedge Fund UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischio del portafoglio della gestione stessa.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte del medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto del limite del 20%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della

Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

ANNESSO N° 2.1 ALL'ALLEGATO N° 2
(adesioni individuali e adesioni su base collettiva diverse da quelle di lavoratori dipendenti)

**TARIFFA DI ASSICURAZIONE PER LA CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN PRESTAZIONE
PENSIONISTICA**

La presente tariffa è determinata tenendo conto della speranza di vita desunta dalle Basi demografiche per rendite vitalizie elaborate dall'ANIA - Tavola A62I indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita. La tariffa non tiene conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall'applicazione della presente tariffa tiene già conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari allo 0,8% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Avvertenza sulle modalità di calcolo

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei valori di rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età raggiunta dall'aderente - calcolata in anni interi e mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

Anno di nascita:	Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:
dal 1927 al 1938	aumento di 3 anni
dal 1939 al 1947	aumento di 2 anni
dal 1948 al 1957	aumento di 1 anno
dal 1958 al 1966	invariata
dal 1967 al 1977	riduzione di 1 anno
dal 1978 al 1989	riduzione di 2 anni
dal 1990 al 2001	riduzione di 3 anni
dal 2002 al 2014	riduzione di 4 anni
dal 2015 al 2020	riduzione di 5 anni
dal 2021	riduzione di 6 anni

Se l'età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'aderente.

Tabella dei valori di rendita con la Forma A

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 Euro di premio unico

Età assicurativa	Erogazione in rate:			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
40	19,8742	19,7555	19,6674	19,4808
41	20,2689	20,1459	20,0551	19,8642
42	20,6794	20,5518	20,4581	20,2626
43	21,1065	20,9739	20,8772	20,6770
44	21,5510	21,4132	21,3133	21,1082
45	22,0136	21,8704	21,7671	21,5568
46	22,4958	22,3467	22,2398	22,0240
47	22,9985	22,8432	22,7325	22,5110
48	23,5231	23,3612	23,2465	23,0190
49	24,0708	23,9018	23,7828	23,5491
50	24,6439	24,4674	24,3438	24,1034
51	25,2436	25,0591	24,9307	24,6832
52	25,8718	25,6786	25,5450	25,2902
53	26,5302	26,3277	26,1887	25,9260
54	27,2209	27,0085	26,8635	26,5926
55	27,9463	27,7232	27,5719	27,2922
56	28,7097	28,4751	28,3170	28,0280
57	29,5145	29,2674	29,1020	28,8031
58	30,3642	30,1036	29,9304	29,6208
59	31,2632	30,9879	30,8061	30,4853
60	32,2151	31,9238	31,7328	31,3999
61	33,2245	32,9157	32,7147	32,3688
62	34,2965	33,9687	33,7568	33,3969
63	35,4362	35,0875	34,8637	34,4889
64	36,6490	36,2773	36,0406	35,6495
65	37,9441	37,5472	37,2962	36,8876
66	39,3309	38,9060	38,6393	38,2117
67	40,8184	40,3624	40,0784	39,6301
68	42,4171	41,9265	41,6234	41,1524
69	44,1394	43,6101	43,2856	42,7899
70	45,9982	45,4256	45,0773	44,5544
71	48,0082	47,3868	47,0119	46,4590
72	50,1859	49,5094	49,1047	48,5186
73	52,5480	51,8092	51,3708	50,7481
74	55,1144	54,3049	53,8285	53,1650
75	57,9085	57,0183	56,4989	55,7899
76	60,9575	59,9749	59,4066	58,6468
77	64,2919	63,2032	62,5790	61,7622
78	67,9434	66,7324	66,0441	65,1631
79	71,9359	70,5839	69,8222	68,8690
80	76,3020	74,7870	73,9411	72,9065
81	81,0752	79,3717	78,4289	77,3025
82	86,2892	84,3673	83,3132	82,0830
83	91,9927	89,8174	88,6348	87,2872

Tabella dei valori di rendita con la Forma B

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 Euro di premio unico

Età assicurativa	Erogazione in rate:			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
40	19,8705	19,7521	19,6642	19,4778
41	20,2649	20,1422	20,0516	19,8608
42	20,6749	20,5477	20,4542	20,2589
43	21,1014	20,9693	20,8728	20,6729
44	21,5453	21,4081	21,3084	21,1035
45	22,0072	21,8646	21,7616	21,5516
46	22,4886	22,3402	22,2337	22,0182
47	22,9904	22,8359	22,7256	22,5045
48	23,5141	23,3531	23,2388	23,0117
49	24,0607	23,8927	23,7742	23,5408
50	24,6325	24,4571	24,3341	24,0942
51	25,2307	25,0474	24,9197	24,6728
52	25,8571	25,6654	25,5326	25,2783
53	26,5137	26,3129	26,1746	25,9126
54	27,2024	26,9918	26,8478	26,5775
55	27,9256	27,7046	27,5543	27,2754
56	28,6867	28,4544	28,2974	28,0093
57	29,4887	29,2442	29,0801	28,7822
58	30,3353	30,0776	29,9059	29,5975
59	31,2305	30,9585	30,7784	30,4589
60	32,1779	31,8904	31,7013	31,3699
61	33,1819	32,8776	32,6787	32,3345
62	34,2477	33,9249	33,7155	33,3576
63	35,3802	35,0373	34,8164	34,4438
64	36,5848	36,2199	35,9865	35,5980
65	37,8703	37,4812	37,2340	36,8284
66	39,2452	38,8294	38,5673	38,1432
67	40,7180	40,2728	39,9942	39,5499
68	42,2983	41,8207	41,5239	41,0578
69	43,9970	43,4835	43,1667	42,6769
70	45,8255	45,2722	44,9334	44,4176
71	47,7963	47,1989	46,8357	46,2916
72	49,9233	49,2768	48,8867	48,3116
73	52,2200	51,5190	51,0991	50,4901
74	54,7015	53,9400	53,4872	52,8412
75	57,3841	56,5557	56,0666	55,3801
76	60,2851	59,3828	58,8537	58,1229
77	63,4215	62,4379	61,8649	61,0859
78	66,8081	65,7354	65,1145	64,2830
79	70,4515	69,2818	68,6088	67,7206
80	74,3581	73,0842	72,3551	71,4061
81	78,5294	77,1444	76,3557	75,3418
82	82,9612	81,4592	80,6077	79,5252
83	87,6464	86,0238	85,1074	83,9533

Tabella dei valori di rendita con la Forma C

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 Euro di premio unico

Età assicurativa	Erogazione in rate:			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
40	19,8588	19,7411	19,6534	19,4673
41	20,2519	20,1299	20,0396	19,8492
42	20,6605	20,5340	20,4409	20,2460
43	21,0853	20,9540	20,8580	20,6584
44	21,5272	21,3909	21,2918	21,0873
45	21,9870	21,8454	21,7429	21,5334
46	22,4659	22,3187	22,2127	21,9978
47	22,9649	22,8117	22,7021	22,4816
48	23,4854	23,3259	23,2124	22,9859
49	24,0286	23,8623	23,7446	23,5120
50	24,5965	24,4230	24,3009	24,0618
51	25,1904	25,0092	24,8825	24,6365
52	25,8120	25,6226	25,4910	25,2377
53	26,4632	26,2650	26,1281	25,8672
54	27,1459	26,9383	26,7957	26,5268
55	27,8623	27,6446	27,4961	27,2187
56	28,6156	28,3870	28,2320	27,9456
57	29,4086	29,1684	29,0065	28,7105
58	30,2447	29,9919	29,8227	29,5165
59	31,1276	30,8612	30,6840	30,3670
60	32,0607	31,7797	31,5939	31,2653
61	33,0478	32,7510	32,5560	32,2151
62	34,0936	33,7796	33,5747	33,2206
63	35,2021	34,8695	34,6539	34,2857
64	36,3777	36,0251	35,7979	35,4148
65	37,6273	37,2530	37,0134	36,6141
66	38,9573	38,5595	38,3065	37,8900
67	40,3735	39,9504	39,6829	39,2479
68	41,8823	41,4318	41,1488	40,6941
69	43,4899	43,0101	42,7105	42,2347
70	45,2017	44,6908	44,3734	43,8752
71	47,0224	46,4785	46,1424	45,6203
72	48,9556	48,3772	48,0215	47,4743
73	51,0028	50,3887	50,0125	49,4389
74	53,1635	52,5130	52,1158	51,5149
75	55,4343	54,7476	54,3295	53,7003
76	57,8086	57,0869	56,6482	55,9904
77	60,2758	59,5212	59,0628	58,3763
78	62,8179	62,0344	61,5581	60,8435
79	65,4073	64,6008	64,1093	63,3680
80	68,0102	67,1890	66,6862	65,9207
81	70,5868	69,7609	69,2518	68,4653
82	73,1024	72,2808	71,7698	70,9655
83	75,5327	74,7228	74,2136	73,3943

ANNESSO N° 2.2 ALL'ALLEGATO N° 2
(adesioni su base collettiva di lavoratori dipendenti)

**TARIFFA DI ASSICURAZIONE PER LA CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN PRESTAZIONE
PENSIONISTICA**

La presente tariffa è determinata tenendo conto della speranza di vita desunta dalle Basi demografiche per rendite vitalizie elaborate dall'ANIA - Tavola A62I distinta per sesso e per anno di nascita. La tariffa non tiene conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall'applicazione della presente tariffa tiene già conto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari allo 0,8% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno.

Avvertenza sulle modalità di calcolo

L'età assicurativa indicata nelle tabelle dei valori di rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età raggiunta dall'aderente - calcolata in anni interi e mesi compiuti - la seguente correzione in funzione del sesso e dell'anno di nascita.

MASCHI		FEMMINE	
<i>Anno di nascita:</i>	<i>Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:</i>	<i>Anno di nascita:</i>	<i>Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo:</i>
dal 1926 al 1938	aumento di 3 anni	dal 1930 al 1940	aumento di 3 anni
dal 1939 al 1947	aumento di 2 anni	dal 1941 al 1949	aumento di 2 anni
dal 1948 al 1957	aumento di 1 anno	dal 1950 al 1957	aumento di 1 anno
dal 1958 al 1966	invariata	dal 1958 al 1966	invariata
dal 1967 al 1978	riduzione di 1 anno	dal 1967 al 1976	riduzione di 1 anno
dal 1979 al 1992	riduzione di 2 anni	dal 1977 al 1986	riduzione di 2 anni
dal 1993 al 2006	riduzione di 3 anni	dal 1987 al 1996	riduzione di 3 anni
dal 2007 al 2020	riduzione di 4 anni	dal 1997 al 2007	riduzione di 4 anni
dal 2021	riduzione di 5 anni	dal 2008 al 2018	riduzione di 5 anni
-	-	dal 2019 al 2020	riduzione di 6 anni
-	-	dal 2021	riduzione di 7 anni

Se l'età assicurativa non è intera, la rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i valori di rendita relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due valori tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'aderente.

Tabella dei valori di rendita con la Forma A

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 Euro di premio unico

Età assicurativa	MASCHI				FEMMINE			
	Erogazione in rate:				Erogazione in rate:			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
40	20,8368	20,7073	20,6125	20,4153	19,1808	19,0695	18,9861	18,8071
41	21,2685	21,1340	21,0361	20,8342	19,5498	19,4346	19,3487	19,1656
42	21,7182	21,5785	21,4773	21,2703	19,9330	19,8136	19,7251	19,5379
43	22,1870	22,0417	21,9371	21,7248	20,3310	20,2073	20,1160	19,9244
44	22,6762	22,5249	22,4167	22,1989	20,7446	20,6162	20,5221	20,3259
45	23,1861	23,0285	22,9164	22,6928	21,1747	21,0414	20,9441	20,7432
46	23,7184	23,5540	23,4378	23,2081	21,6223	21,4837	21,3833	21,1774
47	24,2745	24,1029	23,9822	23,7461	22,0884	21,9443	21,8404	21,6293
48	24,8563	24,6770	24,5518	24,3089	22,5738	22,4238	22,3163	22,0997
49	25,4653	25,2777	25,1475	24,8974	23,0798	22,9234	22,8121	22,5897
50	26,1048	25,9084	25,7729	25,5153	23,6077	23,4447	23,3293	23,1009
51	26,7759	26,5699	26,4288	26,1632	24,1592	23,9891	23,8694	23,6346
52	27,4805	27,2643	27,1171	26,8431	24,7357	24,5579	24,4336	24,1922
53	28,2212	27,9939	27,8402	27,5572	25,3388	25,1530	25,0238	24,7752
54	28,9998	28,7607	28,6000	28,3074	25,9706	25,7760	25,6416	25,3856
55	29,8192	29,5673	29,3991	29,0964	26,6331	26,4292	26,2893	26,0254
56	30,6828	30,4170	30,2408	29,9273	27,3298	27,1158	26,9699	26,6976
57	31,5944	31,3135	31,1286	30,8036	28,0635	27,8386	27,6863	27,4052
58	32,5581	32,2609	32,0666	31,7293	28,8376	28,6010	28,4418	28,1512
59	33,5789	33,2639	33,0593	32,7088	29,6559	29,4065	29,2399	28,9392
60	34,6613	34,3269	34,1112	33,7466	30,5217	30,2585	30,0838	29,7723
61	35,8099	35,4541	35,2264	34,8466	31,4393	31,1610	30,9776	30,6545
62	37,0277	36,6487	36,4079	36,0117	32,4153	32,1205	31,9276	31,5921
63	38,3196	37,9152	37,6600	37,2463	33,4546	33,1418	32,9385	32,5896
64	39,6905	39,2582	38,9873	38,5548	34,5629	34,2302	34,0156	33,6522
65	41,1549	40,6917	40,4037	39,9507	35,7463	35,3918	35,1647	34,7858
66	42,7250	42,2276	41,9207	41,4454	37,0125	36,6338	36,3931	35,9972
67	44,4108	43,8753	43,5474	43,0477	38,3697	37,9643	37,7085	37,2942
68	46,2246	45,6466	45,2953	44,7691	39,8276	39,3924	39,1200	38,6855
69	48,1814	47,5557	47,1785	46,6230	41,3966	40,9283	40,6374	40,1810
70	50,2967	49,6174	49,2110	48,6233	43,0885	42,5830	42,2716	41,7911
71	52,5875	51,8477	51,4087	50,7853	44,9162	44,3690	44,0347	43,5277
72	55,0728	54,2644	53,7887	53,1258	46,8949	46,3008	45,9408	45,4045
73	57,7700	56,8838	56,3666	55,6599	49,0409	48,3936	48,0047	47,4362
74	60,7017	59,7270	59,1629	58,4074	51,3722	50,6648	50,2433	49,6389
75	63,8936	62,8179	62,2005	61,3906	53,9108	53,1348	52,6765	52,0322
76	67,3773	66,1857	65,5076	64,6367	56,6813	55,8270	55,3267	54,6379
77	71,1874	69,8624	69,1148	68,1753	59,7119	58,7676	58,2195	57,4807
78	75,3539	73,8750	73,0477	72,0311	63,0348	61,9868	61,3839	60,5888
79	79,8970	78,2410	77,3226	76,2191	66,6760	65,5082	64,8425	63,9840
80	84,8569	82,9963	81,9733	80,7720	70,6635	69,3572	68,6193	67,6894
81	90,2739	88,1766	87,0335	85,7217	75,0268	73,5603	72,7394	71,7289
82	96,2191	93,8461	92,5639	91,1265	79,7793	78,1281	77,2121	76,1109
83	102,7496	100,0546	98,6112	97,0308	84,9657	83,1005	82,0752	80,8717

Tabella dei valori di rendita con la Forma B

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 Euro di premio unico

Età assicurativa	MASCHI				FEMMINE			
	Erogazione in rate:				Erogazione in rate:			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
40	20,8317	20,7027	20,6081	20,4112	19,1779	19,0669	18,9836	18,8047
41	21,2629	21,1290	21,0314	20,8296	19,5465	19,4317	19,3459	19,1630
42	21,7120	21,5729	21,4721	21,2653	19,9294	19,8104	19,7221	19,5350
43	22,1802	22,0355	21,9312	21,7193	20,3270	20,2036	20,1126	19,9212
44	22,6686	22,5180	22,4101	22,1926	20,7401	20,6121	20,5182	20,3222
45	23,1776	23,0208	22,9090	22,6858	21,1696	21,0368	20,9398	20,7391
46	23,7089	23,5454	23,4296	23,2003	21,6166	21,4785	21,3784	21,1727
47	24,2639	24,0933	23,9732	23,7375	22,0819	21,9384	21,8348	21,6239
48	24,8446	24,6664	24,5417	24,2993	22,5665	22,4171	22,3100	22,0937
49	25,4522	25,2659	25,1363	24,8868	23,0714	22,9159	22,8050	22,5830
50	26,0900	25,8950	25,7603	25,5032	23,5983	23,4363	23,3214	23,0933
51	26,7590	26,5547	26,4144	26,1495	24,1486	23,9796	23,8604	23,6260
52	27,4611	27,2469	27,1007	26,8273	24,7239	24,5473	24,4236	24,1826
53	28,1988	27,9738	27,8213	27,5391	25,3257	25,1412	25,0126	24,7646
54	28,9741	28,7376	28,5782	28,2866	25,9562	25,7631	25,6294	25,3739
55	29,7898	29,5409	29,3742	29,0726	26,6175	26,4151	26,2759	26,0126
56	30,6491	30,3867	30,2122	29,9000	27,3128	27,1005	26,9554	26,6838
57	31,5555	31,2787	31,0958	30,7723	28,0451	27,8221	27,6707	27,3902
58	32,5131	32,2206	32,0286	31,6931	28,8177	28,5831	28,4248	28,1350
59	33,5261	33,2167	33,0149	32,6665	29,6343	29,3871	29,2215	28,9216
60	34,5988	34,2710	34,0586	33,6965	30,4983	30,2375	30,0639	29,7533
61	35,7357	35,3878	35,1640	34,7871	31,4140	31,1383	30,9561	30,6340
62	36,9402	36,5704	36,3341	35,9415	32,3874	32,0955	31,9040	31,5696
63	38,2171	37,8235	37,5737	37,1641	33,4236	33,1140	32,9122	32,5646
64	39,5721	39,1523	38,8877	38,4599	34,5278	34,1988	33,9860	33,6240
65	41,0177	40,5692	40,2885	39,8410	35,7064	35,3560	35,1310	34,7537
66	42,5650	42,0848	41,7865	41,3176	36,9663	36,5926	36,3543	35,9602
67	44,2230	43,7079	43,3901	42,8981	38,3157	37,9160	37,6632	37,2510
68	46,0025	45,4489	45,1097	44,5925	39,7634	39,3352	39,0662	38,6344
69	47,9159	47,3198	46,9571	46,4125	41,3191	40,8593	40,5726	40,1194
70	49,9760	49,3328	48,9443	48,3698	42,9935	42,4986	42,1925	41,7159
71	52,1962	51,5009	51,0838	50,4767	44,7984	44,2645	43,9367	43,4346
72	54,5908	53,8378	53,3893	52,7466	46,7470	46,1697	45,8180	45,2879
73	57,1725	56,3557	55,8725	55,1910	48,8534	48,2278	47,8494	47,2888
74	59,9559	59,0688	58,5475	57,8238	51,1327	50,4531	50,0453	49,4511
75	62,9559	61,9916	61,4287	60,6590	53,6016	52,8621	52,4216	51,7906
76	66,1891	65,1403	64,5318	63,7122	56,2776	55,4715	54,9949	54,3235
77	69,6717	68,5305	67,8723	66,9985	59,1779	58,2984	57,7820	57,0664
78	73,4138	72,1720	71,4598	70,5275	62,3202	61,3597	60,7996	60,0359
79	77,4156	76,0656	75,2954	74,3004	65,7146	64,6655	64,0575	63,2415
80	81,6824	80,2175	79,3857	78,3240	69,3684	68,2230	67,5633	66,6907
81	86,2116	84,6265	83,7302	82,5982	73,2852	72,0363	71,3210	70,3876
82	91,0035	89,2953	88,3328	87,1276	77,4577	76,0979	75,3230	74,3247
83	96,0325	94,2025	93,1738	91,8941	81,8892	80,4123	79,5746	78,5078

Tabella dei valori di rendita con la Forma C

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 Euro di premio unico

Età assicurativa	MASCHI				FEMMINE			
	Erogazione in rate:				Erogazione in rate:			
	annuali	semestrali	trimestrali	mensili	annuali	semestrali	trimestrali	mensili
40	20,8161	20,6878	20,5937	20,3971	19,1686	19,0581	18,9751	18,7964
41	21,2456	21,1126	21,0154	20,8141	19,5362	19,4218	19,3364	19,1537
42	21,6929	21,5548	21,4544	21,2481	19,9178	19,7994	19,7114	19,5246
43	22,1589	22,0153	21,9116	21,7001	20,3140	20,1913	20,1005	19,9094
44	22,6449	22,4955	22,3882	22,1713	20,7254	20,5982	20,5047	20,3091
45	23,1511	22,9957	22,8846	22,6620	21,1531	21,0211	20,9246	20,7242
46	23,6793	23,5173	23,4023	23,1737	21,5980	21,4609	21,3612	21,1560
47	24,2306	24,0618	23,9426	23,7077	22,0610	21,9186	21,8156	21,6052
48	24,8070	24,6308	24,5072	24,2656	22,5432	22,3950	22,2885	22,0727
49	25,4096	25,2256	25,0972	24,8487	23,0456	22,8914	22,7811	22,5596
50	26,0415	25,8492	25,7158	25,4599	23,5698	23,4091	23,2949	23,0675
51	26,7036	26,5024	26,3636	26,1000	24,1172	23,9496	23,8312	23,5975
52	27,3978	27,1870	27,0426	26,7708	24,6894	24,5145	24,3916	24,1513
53	28,1261	27,9051	27,7546	27,4742	25,2882	25,1054	24,9778	24,7305
54	28,8902	28,6585	28,5015	28,2120	25,9154	25,7242	25,5915	25,3370
55	29,6927	29,4493	29,2855	28,9864	26,5734	26,3731	26,2350	25,9727
56	30,5365	30,2806	30,1094	29,8000	27,2651	27,0551	26,9112	26,6406
57	31,4247	31,1554	30,9763	30,6561	27,9934	27,7729	27,6228	27,3435
58	32,3609	32,0772	31,8896	31,5580	28,7614	28,5295	28,3727	28,0842
59	33,3490	33,0497	32,8531	32,5092	29,5725	29,3285	29,1645	28,8660
60	34,3927	34,0767	33,8704	33,5134	30,4301	30,1728	30,0011	29,6921
61	35,4958	35,1617	34,9449	34,5741	31,3380	31,0664	30,8863	30,5661
62	36,6611	36,3075	36,0794	35,6938	32,3016	32,0145	31,8254	31,4931
63	37,8924	37,5178	37,2777	36,8764	33,3253	33,0214	32,8225	32,4773
64	39,1938	38,7966	38,5435	38,1255	34,4138	34,0916	33,8822	33,5232
65	40,5742	40,1528	39,8859	39,4499	35,5723	35,2302	35,0094	34,6355
66	42,0410	41,5935	41,3117	40,8567	36,8065	36,4429	36,2097	35,8199
67	43,5991	43,1237	42,8260	42,3507	38,1227	37,7356	37,4891	37,0822
68	45,2541	44,7490	44,4344	43,9375	39,5276	39,1151	38,8541	38,4288
69	47,0112	46,4747	46,1422	45,6225	41,0277	40,5877	40,3111	39,8661
70	48,8740	48,3047	47,9535	47,4097	42,6295	42,1600	41,8666	41,4004
71	50,8449	50,2416	49,8708	49,3017	44,3388	43,8376	43,5264	43,0377
72	52,9250	52,2866	51,8958	51,3003	46,1606	45,6261	45,2959	44,7832
73	55,1119	54,4381	54,0267	53,4039	48,0987	47,5292	47,1790	46,6410
74	57,4015	56,6926	56,2607	55,6098	50,1551	49,5492	49,1783	48,6137
75	59,7851	59,0428	58,5911	57,9120	52,3295	51,6867	51,2946	50,7023
76	62,2508	61,4779	61,0076	60,3005	54,6189	53,9393	53,5259	52,9051
77	64,7801	63,9812	63,4944	62,7602	57,0179	56,3022	55,8676	55,2176
78	67,3452	66,5269	66,0266	65,2671	59,5158	58,7661	58,3112	57,6320
79	69,9102	69,0808	68,5711	67,7887	62,0916	61,3119	60,8385	60,1306
80	72,4359	71,6063	71,0926	70,2909	64,7162	63,9128	63,4238	62,6888
81	74,8789	74,0612	73,5493	72,7326	67,3544	66,5355	66,0348	65,2750
82	77,2082	76,4125	75,9076	75,0799	69,9703	69,1434	68,6349	67,8528
83	79,4015	78,6348	78,1404	77,3050	72,5407	71,7128	71,1996	70,3977

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

unipol.it - unipol.com